# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2127

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
**(NATALI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
**(GASPARI)**

—

## Interpretazione autentica dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534

***Presentato alla Presidenza il 15 dicembre 1969***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella materia del decentramento dei servizi di questa amministrazione, sono state emanate varie disposizioni legislative. In particolare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 37, con l'articolo 7 stabiliva che:

« Restano invariate, anche per quanto riguarda la competenza, le disposizioni vigenti in materia di servizi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali, di piani regolatori, nuove costruzioni ferroviarie, edilizia economica e popolare, di concessione di sussidi, concorsi, sovvenzioni e contributi, nonché le disposizioni del testo unico per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e quelle in materia di derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche, di navigazione interna, di escavazione dei porti, di conduzione dell'energia elettrica e di occupazione di spiagge marittime ».

Il predetto testo è stato modificato dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164 (ratificazione e modificazione delle norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche) nel modo seguente:

« Restano invariate, anche per quanto riguarda la competenza, le disposizioni vigenti in materia di piani regolatori, nuove costruzioni ferroviarie, edilizia popolare, derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, navigazione interna, escavazione di porti, conduzione di energia elettrica, occupazione di spiagge marittime, nonché di concessione di sussidi, concorsi, sovvenzioni e contributi ».

Una ulteriore modifica è stata apportata dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, nel modo seguente:

« L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 37, modificato dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 164, è sostituito dal seguente:

Restano invariate, anche per quanto riguarda la competenza, le disposizioni vigenti in materia di urbanistica, nuove costruzioni ferroviarie, costruzioni edilizie per l'eliminazione delle abitazioni malsane, opere marittime e le altre attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici non modificate dal presente decreto ».

Poiché in sede di trattazione di pratiche riguardanti il servizio della navigazione interna è sorta qualche perplessità in ordine al

contenuto dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, con il quale sono state precisate le materie che restavano di competenza di questa Amministrazione centrale, mentre non veniva più menzionato il servizio della navigazione interna, il Ministero dei lavori pubblici, pur considerando decentrata la materia in esame, ravvisò l'opportunità di sentire il Consiglio di Stato, il quale, con parere 5 luglio 1966, n. 554 (Sezione II) condivise il punto di vista dell'Amministrazione. ma tuttavia concluse esprimendo l'avviso che: « l'emanazione di una norma interpretativa in proposito, non è necessaria, ma, atteso il contrasto di opinione fra vari organi, uffici ed enti, nonché fra i relativi consulenti, potrebbe non essere inopportuna, allo scopo di prevenire possibili controversie che – qualunque ne fosse l'esito – potrebbero paralizzare la prosecuzione di un'opera di tanto interesse pubblico e determinare incertezza in tutto il settore delle opere di navigazione interna ».

Ciò premesso, si è predisposto l'unito disegno di legge, contenente un'apposita norma interpretativa dell'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, con la quale viene affermata, in maniera inequivoca, che la competenza in materia di navigazione interna rientra nella sfera, secondo le rispettive circoscrizioni territoriali, del Magistrato delle acque, o del Magistrato per il Po, ovvero dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

# DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La disposizione contenuta nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, che ha sostituito l'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 37, modificato dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 164, è da intendersi nel senso che anche la materia delle opere di navigazione interna è decentrata al Magistrato alle acque e al Magistrato per il Po, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, ed ai provveditorati regionali alle opere pubbliche che operano al di fuori di dette circoscrizioni.